

n. 266-1/2024 V.G.

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

nel procedimento rubricato al n. 266-1/2024 Ruolo Volontaria Giurisdizione promosso da *
con l'avvocato/con gli avvocati * RICORRENTE

avente ad oggetto istanza di proroga delle misure protettive ex art. 19 co. 5 CCII.

nel contraddittorio con * con l'avvocato/con gli avvocati * * , * * on l'avvocato/con gli
avvocati * * * con l'avv. * * con l'avv. * * on l'avv. * CREDITORI (che hanno partecipato
all'udienza del 30.04.2024) ;

esperto: dott. *

Il Giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.04.2024;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Lo scrivente osserva che -all'esito dell'esame del parere dell'esperto e della nota autorizzata ed allegati depositati dalla società ricorrente- i rilievi critici espressi nel provvedimento interlocutorio del 13.04.2024 possono ritenersi superati.

E segnatamente:

-quanto al concreto "stato delle trattative", l'esperto ha riferito degli incontri svolti in data 06.02.2024, 08.02.2024, 14.02.2024, 15.02.2024, 16.02.2024 e, più di recente, in data 29.03.2024 quanto alla riunione intervenuta con l'imprenditore interessato all'acquisto dell'azienda;

-l'esperto ha altresì riferito che lo "stallo" delle trattative (dipeso dal mancato favore dei creditori, nello scenario originariamente prospettato della continuità diretta, per una proposta di pagamento dilazionato, valutando piuttosto un pagamento a saldo e stralcio) può dirsi in fase di superamento, nel senso che il "nuovo progetto di piano" presuppone la continuità indiretta, mediante la formalizzazione da parte di un terzo di una proposta di acquisto dell'azienda per un valore economico apprezzabile, così da consentire di ottenere in tempi celeri la liquidità per effettuare un pagamento a saldo e stralcio;

-come evidenziato nel parere dell'esperto è stato infatti formalizzato un "nuovo progetto di piano", che -seppure necessitante integrazioni anche quanto all'esatta percentuale proposta ai creditori- si fonderebbe su un interessamento serio da parte di potenziale investitore del settore già individuato e con interlocuzione avanzata (Cfr. all. 1 e 2, parere esperto), che completerebbe l'analisi prodromica alla formalizzazione della proposta entro e non oltre il mese di giugno p.v.;

-il nuovo piano poggerebbe, pertanto, su un arco temporale di breve durata, in ragione della prevista tempistica per dare corso alla cessione dell'azienda previa procedura competitiva e viene prospettato il conseguente pagamento dei creditori a saldo e stralcio mediante formalizzazione di un accordo ex art. 23 co. 1 lett. c) CCII;

-parte ricorrente ha rappresentato in particolare tre scenari alternativi, che sono stati esaminati dall'esperto nel parere e sottoposti a stress test, che ha così concluso: "Anche alla luce dello stress test effettuato, il piano appare realizzabile e in ogni caso preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale";

-come evidenziato dall'esperto "Il piano così come strutturato non soggiace più all'alea legata al realizzo dei risultati economici e finanziari prospettici, conseguenti alle iniziative industriali e commerciali implementate. Le percentuali di rimborso offerte ai creditori sociali sono la diretta conseguenza del prezzo che verrà pattuito per la vendita dell'azienda";

-l'esperto ha inoltre esaminato il prospetto previsionale di cassa allegato al nuovo progetto di piano, osservando che "Gli effetti dell'accordo commerciale con Livello 5, la cui sottoscrizione è stata fortemente sostenuta dallo scrivente Esperto, consentirebbero di ipotizzare con ragionevolezza una gestione senz'altro conservativa nell'arco temporale che precederebbe – nelle intenzioni di * – la vendita dell'azienda, se non tale da realizzare maggiori risorse da porre al servizio del debito scaduto".

Da ultimo, come emerso in udienza, è in corso l'esecuzione dell'accordo commerciale con Livello 5 che ha così consentito, allo stato, il superamento delle criticità emerse in ordine all'approvvigionamento necessario, nella gestione ordinaria, per rifornire la filiera distributiva.

Da tutto quanto precede e in una valutazione di proporzionalità tra gli effetti delle misure protettive (erga omnes) per i creditori attinti (ivi inclusi coloro che alla odierna udienza hanno concluso sfavorevolmente rispetto alla richiesta di proroga) e la prospettata perseguibilità del risanamento fondata sul nuovo piano di continuità indiretta, deve ritenersi rebus sic stantibus che le misure protettive possano essere confermate dalla scadenza (10.04.2024) per ulteriori 120 giorni, quale termine congruo che possa consentire ampiamente il completamento della due diligence da parte del terzo (maggio-giugno) e la formalizzazione della proposta di acquisto garantita (presumibilmente luglio p.v.), consentendo così l'ultimazione, in parallelo, dei negoziati con i creditori in CN una volta determinato il corrispettivo di cui alla proposta, senza un eccessivo aggravio delle ragioni dei creditori antagonisti.

Ove formalizzata istanza ex art. 22 CCII lo scrivente si riserva, sin d'ora, di valutare l'eventuale nomina di un ausiliario.

PQM

visto l'art. 19 co. 5 CCII:

DISPONE la proroga di tutte le misure protettive confermate con l'ordinanza del 02.02.2024 (e con scadenza 10.04.2024), da intendersi qui ritrascritta e così sino e non oltre il 08.08.2024;

-MANDA all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione prorogate o l'abbreviazione della loro durata;

-MANDA alla Cancelleria per la sollecita comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, alle parti già costituite nella fase di conferma delle misure (fasc. 266/2024 VG), all'esperto e all'ausiliario.

-MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Milano, 30.04.2024.

Depositato in cancelleria il 30 aprile 2024